

COMUNE DI ATZARA

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA
CULTURA, LO SPORT E MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO**

INDICE

Premessa

Articolo 1 - Obiettivi generali

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Destinatari

Articolo 4 - Elenco delle associazioni

Articolo 5 - Modalità per l'accesso

Articolo 6 - Criteri di valutazione

Articolo 7 - Modalità per il pagamento

Articolo 8 - Revoca del beneficio

Articolo 9 - Concessione di sale e impianti sportivi

Articolo 10 - Patrocinio

Articolo 11 - Revoca delle concessioni

PREMESSA

Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, sport e spettacolo.

OBIETTIVI GENERALI

Art. 1

1. I valori irrinunciabili della Costituzione, della Democrazia, ed il rifiuto di ogni forma di violenza, di discriminazione di classe, di fede religiosa e del pluralismo, sono alla base di ogni intervento culturale, sportivo e sociale.

Il Comune consapevole che la diffusione della cultura e dello sport costituisce uno dei momenti più significativi della vita associata per l'acquisizione di un'elevata coscienza civile e democratica dei cittadini, nel rispetto del pluralismo e delle varie componenti sociali, favorisce lo sviluppo delle iniziative culturali e sportive che tendono al superamento di ogni visione parziale, limitata, particolaristica e municipalistica dei problemi socio-culturali.

2. Il Comune interviene nei settori del cinema, teatro, arti figurative, musica, danza, organizza conferenze sui problemi di particolare interesse sociale, sviluppa e sostiene, con il patrocinio, il finanziamento o il contributo, le iniziative tendenti alla ricerca, alla elaborazione e produzione culturale autonoma, nonché al recupero delle tradizioni storico-popolari.

3. Il Comune riconosce la funzione sociale della tutela dell'educazione e della formazione dei giovani, dall'impiego del tempo libero e, in generale, come importante fattore dello sviluppo della persona.

A tal fine promuove e incentiva le iniziative atte a favorire la pratica sportiva di tutti i cittadini del territorio comunale.

FINALITA'

Art. 2

1. I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici possono anche consistere nella concessione di beni e servizi.

In conformità a quanto disposto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio comunale stabilisce con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale i settori di attività verso i quali indirizzare il sostegno del Comune individuando l'ammontare da destinare ai settori medesimi.

DESTINATARI

Art. 3

1. Possono beneficiare degli interventi, dei benefici finanziari e degli altri vantaggi economici, persone singole e associate, enti pubblici e privati, cooperative e gruppi culturali, sportivi e ricreativi a sostegno delle proprie attività progettuali, istituzionali e manifestazioni, senza fini di lucro, di interesse civico, culturale, sociale, sportivo, ambientalistico, turistico e rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 4

1. Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel territorio comunale, è istituito un elenco di associazioni cittadine che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nell'art. 1.

L'Assessorato alla Cultura e allo Sport cura l'aggiornamento dell'elenco, determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, nel periodo compreso fra il 1° ed il 30 aprile di ogni anno.

Con apposito provvedimento dirigenziale si prenderà atto, entro 120 giorni

dalla chiusura del bando, dell'elenco delle associazioni citate. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentanza legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.

MODALITA' PER L'ACCESSO

Art. 5

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi a sostegno delle attività progettuali, istituzionali e delle manifestazioni ricorrenti (quali sagre paesane e feste campestri) e quelli per l'attribuzione di compensi e/o vantaggi economici per eventi e progetti specifici, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento delle stesse e dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:

- a) da una dettagliata relazione tecnica descrittiva dell'attività e/o dei programmi, con particolare riguardo alle ricadute eventualmente previste in ambito socio-culturale, sportivo o economico.
- b) da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere internazionale, nazionale o locale della stessa;
- c) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- d) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private;
- e) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- f) da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessari o utili ai fini dell'istruttoria.

2. Per l'attività istituzionale delle società sportive, polisportive o associazioni la cui attività ha carattere dilettantistico e che richiedono il contributo per le

attività svolte, le domande dovranno essere inoltrate entro il mese di Novembre di ogni anno.

3. Le domande relative alle manifestazioni di rilevanza culturale, sociale e sportiva dovranno essere presentate almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 6

1. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base della validità della proposte e delle disponibilità, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) rilevanza sociale, culturale e sportiva;
- b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
- c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico-culturale del comune e del territorio;
- d) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale il nome di Atzara, le sue risorse, la storia e la cultura.

2. I contributi verranno erogati in relazione, anche, alle seguenti caratteristiche dei soggetti proponenti:

a) associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con continuità e per più di una annualità consecutiva nel territorio regionale, anche grazie all'apporto del contributo comunale dimostrando buona solidità culturale e rappresentatività sociale, complessità dell'organizzazione, crescita culturale sia in termini di contatti ed interscambi con l'associazionismo regionale e nazionale sia in termini di incremento di soci sia con la creazione di strutture stabili nel territorio in grado di assicurare servizi socio culturali o abbiano svolto attività collaterali di didattica e di ricerca;

b) associazioni e società sportive che hanno organizzato o promosso manifestazioni ricorrenti di alto tasso tecnico, spettacolare e di grande

rilevanza sportiva e sociale.

3. I benefici finanziari saranno fissati in base alle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione della ammissibilità e congruità del costo del programma. Resta inteso che il contributo concesso sarà erogato tenendo conto delle effettive disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

4. I contributi a sostegno dell'attività sportiva sono volti ad incentivare l'attività delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale. Sono ammessi al contributo: le società sportive, polisportive e associazioni sportive affiliate alle rispettive federazioni o agli enti di promozione sportiva.

Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, determinati secondo i seguenti parametri:

a)anzianità di attività della società:

da 1 anno a 5 anni punti 0,10

da 6 anni a 10 anni punti 0,15

da 11 anni a 15 anni punti 0,20

da 16 anni a 20 anni punti 0,25

oltre i 20 anni punti 0,30

b) numero degli iscritti atleti che svolgono attività promozionale e federale:

da n. 1 atleta a n. 10 atleti punti 0,25

da n. 11 atleti a n. 20 atleti punti 0,50

da n. 21 atleti a n. 50 atleti punti 1,00

da n. 51 atleti a n. 100 atleti punti 1,50

oltre i 100 atleti punti 2

Per gli atleti tesserati impegnati ufficialmente in attività sportiva e che abbiano un'età compresa tra i 6 e i 18 anni viene riconosciuto un punteggio ulteriore pari a 0,10 per atleta.

c) **numero delle manifestazioni**, specificando quanti eventi comprende la singola manifestazione, alle quali ha partecipato (sia nel territorio comunale che in altri comuni):

da 1 a 5 eventi sportivi punti 0,25

da 5 a 10 eventi sportivi punti 0,50

da 11 a 20 eventi sportivi punti 1,00

da 21 a 45 eventi sportivi punti 2,00

oltre i 45 eventi punti 3,00

d) **alle società, polisportive**, viene riconosciuto un punteggio ulteriore pari a punti 10 per tipologia di sport praticato.

e) **alle società sportive dilettantistiche** che realizzano eventi mirati di promozione dello sport per le donne e gli anziani viene riconosciuto un punteggio pari a 3 punti.

f) **alle società sportive dilettantistiche** che utilizzano operatori con titolo riconosciuto nello sport praticato dalla federazione di riferimento, viene riconosciuto un punteggio di punti 1.

g) **alle società sportive dilettantistiche** che prestano il loro contributo volontario in forma ufficiale, a supporto di eventi pubblici di carattere sociale e culturale, quali feste e sagre paesane, organizzazione di convegni, mostre ecc. viene riconosciuto un punteggio pari a 1,50 punti per evento. La partecipazione all'organizzazione dell'evento deve essere attestata dall'organismo ufficiale che realizza l'evento stesso.

h) **alle società sportive dilettantistiche** promotrici e realizzatrici di eventi pubblici a carattere sociale e culturale nel territorio comunale viene riconosciuto un punteggio così stabilito:

1. evento a rilevanza comunale punti 2,00

2. evento a rilevanza provinciale punti 2,50

3. evento a rilevanza regionale o nazionale punti 3,50

l) **alle società sportive dilettantistiche** che prestano la loro opera di volontariato nelle strutture comunali in attività di manutenzione straordinaria

di edifici o spazi pubblici viene riconosciuto un punteggio pari a 3 punti per opera effettuata.

l) **alle società sportive dilettantistiche** che organizzano nel territorio comunale eventi sportivi a riconoscibile carattere provinciale, regionale e nazionale, che siano pubblicizzati a livello provinciale, regionale o nazionale, che diano lustro e effettivi benefici promozionali al Comune di Atzara, viene riconosciuto un punteggio così stabilito:

1. evento a rilevanza provinciale pubblicizzato a livello provinciale punti 0,50;
2. evento a rilevanza regionale pubblicizzato a livello regionale punti 1,00;
3. evento a rilevanza nazionale pubblicizzato a livello nazionale punti 2,00

Per ognuno di questi eventi in base al tipo di pubblicità realizzata si stabilisce un punteggio in base ai seguenti criteri:

- pubblicità a mezzo cartellonistica punti 0,10
- pubblicità a mezzo cartellonistica, stampa locale punti 0,30
- pubblicità a mezzo cartellonistica, stampa locale e regionale, radio e televisione punti 1,50

m) **alle società sportive dilettantistiche** che aderiscono alla Consulta del Terzo Settore con un proprio rappresentante operativo, viene riconosciuto un punteggio pari a punti 2.

5. Il contributo totale per lo sport stabilito dall'Amministrazione sarà suddiviso equamente per una percentuale del 30% fra tutte le società sportive dilettantistiche iscritte nell'albo comunale, per il 50%, le risorse saranno divise in base al punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, mentre per il restante 20% su discrezionalità della Giunta Comunale.

La percentuale del 50% da suddividere in base al punteggio totale conseguito da ciascuna società, sarà suddivisa tenendo conto della seguente formula:

(Totale contributo / punteggio totale conseguito dalle società = Coefficiente X punteggio di ogni singola società = contributo spettante alla società).

La concessione del contributo di cui al presente comma è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati del bilancio.

Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo comunale dovranno affiggere il proprio bilancio nella bacheca comunale entro il 10 febbraio di ogni anno.

7. In casi eccezionali, in considerazione di ingenti spese sostenute dalle associazioni e società, potranno essere concessi contributi straordinari per l'attività ed iniziative.

MODALITA' PER IL PAGAMENTO

Art. 7

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa ovvero della manifestazione sportiva, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare:

- a) relazione dell'attività svolta;
- b) consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, corredato da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, bordereaux ecc.);
- c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;
- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo;
- e) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ai vari soggetti.

2. Le spese ammissibili sono così rappresentate:

Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture:

- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;
- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore;
- f) eventuali premi e riconoscimenti;;
- g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
- h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.), per le manifestazioni sportive tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti (ed eventuali accompagnatori);
- i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;
- j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare); per le manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi degli atleti.

Documentazione ammissibile:

Compensi a persone:

- a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto,

deve essere "fatturato" con IVA e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge;

b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d'università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;

c) Per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l'occasionalità esclude l'applicabilità dell'IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo di imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell'importo.

d) Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.

e) Per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.

f) Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori

g) Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.

Non sono ammissibili:

a) Le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

b) Ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.

c) Acquisto beni durevoli;

d) Compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempre ché essi siano in possesso

di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse. Fanno altresì eccezione, quando corrisposte ai soci non dirigenti (per dirigenti s'intendono coloro che ricoprono cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario) le retribuzioni per compiti organizzativi legati alla produzione di manifestazioni e in generale all'attuazione dell'attività (per esempio disbrigo di pratiche SIAE, ENPLAS, sbigliettamento ecc.). Ai dirigenti e soci può essere riconosciuto un documentato rimborso spese;

e) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.

REVOCA DEL BENEFICIO

Art. 8

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 7 in particolare per quanto attiene al consuntivo;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

CONCESSIONE DI SALE E IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9

1. La concessione delle sale comunali e degli impianti sportivi è disposta per iniziative, manifestazioni, spettacoli di significativa importanza culturale, sportiva e sociale secondo i criteri di cui al presente provvedimento e alle seguenti condizioni:

a) l'Amministrazione Comunale, in dipendenza della concessione dell'uso delle strutture su citate non assume alcuna responsabilità - né diretta, né indiretta - per danni a persone o cose. Le spese per danni comunque subiti dai locali, arredi e attrezzature sono a carico del concessionario che dovrà prestare idonea garanzia mediante polizza assicurativa.

b) Sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l'uso giornaliero delle sale nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento dello spettacolo, del servizio di vendita dei biglietti ed al servizio di vigilanza all'interno delle sale.

c) Sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l'uso degli impianti sportivi nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento della manifestazione, del servizio di vendita dei biglietti ed al servizio medico se richiesto da particolari norme nonché tutti gli adempimenti per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (polizia amministrativa, ordine pubblico e servizio vigilanza antincendio).

d) Quando la situazione lo renda necessario od opportuno, potranno essere introdotte nel provvedimento di concessione dell'uso dei beni condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino le garanzie contro il rischio di danni a persone e cose.

La concessione di impianti sportivi (ivi comprese le palestre scolastiche) per l'attività di preparazione fisica ed allenamento è disposta nell'osservanza dei criteri e delle procedure previsti dal regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali. Le tariffe per l'uso delle sale comunali e degli impianti sportivi verranno stabilite annualmente dalla Giunta Municipale. Non

potranno usufruire della concessione delle sale comunali e degli impianti sportivi coloro che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo, in periodi precedenti, di tali immobili.

PATROCINIO

Art. 10

1. E' concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività:

Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte:

a) la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;

b) la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.

I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art. 11

1. La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.

Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.